



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 107 del 11-11-2016

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- Che, in data 30/09/2016, è venuto a scadere il contratto relativo ai servizi di igiene ambientale affidati alla società “Ortona Ambiente S.p.A”;
- Che, con deliberazione n. 78 del 01.07.2016, il Consiglio Comunale ha affidato ad “ECO.LAN S.p.A”, società partecipata *in house*, con sede in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, il servizio pubblico di igiene urbana comprensivo di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento rifiuti e di spazzamento stradale e che, previa sottoscrizione del contratto di affidamento in data 23/08/2016, rep. 2384, registrato ad Ortona l’08/09/2016 al n. 327, a far data dal 01/10/2016, lo stesso è regolarmente e puntualmente svolto da detta Società;
- Che la società “I.G.A.M S.r.l” ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, avverso l’affidamento *in house* ad “ECO.LAN S.p.A” da parte del Comune di Ortona del servizio di igiene urbana sopra ricordato, chiedendo anche la provvisoria sospensiva del detto affidamento, in attesa del giudizio di merito, ricorso iscritto al numero di registro generale 121 del 2016;
- Che l’adito TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, in data 21/10/2016 ha pronunciato la sentenza n. 345/2016, pubblicata il 03/11/2016, con cui ha accolto il ricorso presentato dalla “I.G.A.M. S.r.l”, annullato l’atto di affidamento sopra richiamato e dichiarato inefficace il contratto tra le parti;

### CONSIDERATO:

- Che questo Ente sta valutando l’opportunità di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato contro detta sentenza;
- Che, nelle more della risoluzione della problematica aperta dalla sentenza del TAR sopra riportata, la gestione dei servizi di igiene urbana, costituente attività di pubblico interesse, disciplinata per garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo, non può essere interrotta, a rischio di gravi pericoli per la salute pubblica e l’ambiente;

**VISTO** l'art. 191 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" che, al comma 1, testualmente recita *"Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi"*;

**TENUTO CONTO** che, secondo la giurisprudenza nella materia di che trattasi, in caso di indifferibilità ed urgenza, l'unico strumento utilizzabile per la prosecuzione di un servizio pubblico ritenuto essenziale è quello dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente da emanare ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**RITENUTO**, pertanto, necessario assumere detto provvedimento contingibile ed urgente, a tutela dell'igiene e della salute pubblica nonché a salvaguardia dell'ambiente, in esito alle condizioni che si verrebbero a creare in caso di interruzione del servizio ed ordinare l'assolvimento del servizio di igiene urbana alla società *in house* "ECO.LAN S.p.A.", partecipata dal Comune di Ortona, attuale gestore dello stesso, agli stessi patti e condizioni in corso di espletamento, di cui al menzionato contratto rep. n. 2384/2016, inclusi i servizi aggiuntivi affidati con determinazione dirigenziale n. 419 del 21/10/2016, di pulizia e manutenzione del verde del cimitero capoluogo, esclusa la gestione delle lampade votive;

**ATTESA** la sussistenza, per l'eccezionalità della situazione, delle condizioni per derogare alla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in ordine alle procedure di scelta del contraente del servizio di che trattasi;

**VISTO** il parere del responsabile del Servizio Tecnico che accerta il rischio ambientale derivante dall'interruzione dei servizi in questione;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

## **ORDINA**

- Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alla “ECO.LAN. S.p.A”, società partecipata *in house*, con sede in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, la prosecuzione per sei mesi, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, della gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 2384/2016, inclusi i servizi aggiuntivi affidati con determinazione dirigenziale n. 419 del 21/10/2016, di pulizia e manutenzione del verde del cimitero capoluogo, esclusa la gestione delle lampade votive;
- Di demandare al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive l’adozione degli atti conseguenti alla presente ordinanza, in particolare quelli relativi alla disciplina del rapporto negoziale di cui al punto precedente;
- Di procedere alla pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Ortona;
- Di notificare il presente provvedimento alla “ECO.LAN S.p.A.” – Via Arco della Posta n.1 – 66034 Lanciano (CH);

## **RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo — Sezione di Pescara — o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà comunicata, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Abruzzo.

Dalla residenza municipale

**IL SINDACO**  
d’OTTAVIO VINCENZO